

Legge regionale 28 ottobre 1980 , n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 9

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l' Amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all' articolo 40 della legge regionale 48/1975.

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 nonché lettera a) dell' articolo 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al secondo comma da art. 20, comma 1, L. R. 31/1997

2 Terzo comma abrogato da art. 20, comma 2, L. R. 31/1997